

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 25 NOVEMBRE 2003

N. 137

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 17 Novembre 2003 n. 16

Approvazione del Regolamento per l'accreditamento delle sedi formative.

Pag. 12508

REGOLAMENTO REGIONALE 17 Novembre 2003 n. 17

"Regolamento per le Prescrizioni ed il Monitoraggio in materia di Assistenza Sanitaria", in applicazione dell'Art. 15-decies del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, del co. 4 dell'Art.1 della L.425/96 e della L.405/01".

Pag. 12533

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 17
 Novembre 2003 n. 16

Approvazione del Regolamento per l'accreditamento delle sedi formative.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 24 giugno 4 febbraio 1997 n. 196, ART.17 "Riordino della formazione professionale".

Visto D.lgs. 31 marzo 1998 n.112, che all'articolo 142, comma 1, lettera d) individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale.

Visto "l'Accordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale", approvato il 18/02/2000.

Visto l'art. 44 della legge regionale 25 settembre 2000 n.13 "Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006".

Visto l'Accordo della Conferenza Stato -Regioni del 24 maggio 2001 sull'accreditamento delle sedi formative ed orientative.

Visto il D.M.25/5/01 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative".

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R.7/8/2002,n.15 "Riforma della formazione professionale".

Visto l'Accordo Stato - Regioni del 1 agosto

2002 sull'accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1603 del 04/11/2003 con la quale si approva il Regolamento per l'accreditamento delle sedi formative.

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'*emanazione dei regolamenti regionali*.

EMANA

il seguente Regolamento:

INDICE

1. Finalità ed obiettivi	pag. 12508
2. Destinatari	pag. 12509
3. Ambiti	pag. 12510
4. Requisiti e criteri	pag. 12511
5. Procedure	pag. 12511
6. Schede Tecniche	pag. 12515

FINALITA' ED OBIETTIVI

L'accreditamento si propone di realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane, attraverso l'introduzione di standard di qualità dei soggetti operanti nel sistema della formazione professionale, sulla base di parametri oggettivi, per il miglioramento e l'ammodernamento qualitativo del sistema.

E' un atto con cui l'amministrazione regionale riconosce ad un organismo l'idoneità a realizzare iniziative di formazione, a determinate condizioni e regole.

L'accreditamento fa riferimento, pertanto, ad un insieme di criteri (soglie minime), che potranno essere progressivamente elevati in relazione alle caratteristiche che assumerà nel tempo il sistema di offerta locale ed ai mutamenti dei contesti di riferimento.

Il presente documento definisce gli ambiti, i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di formazione professionale, operanti nel territorio regionale, tenuto conto del D. M. 25.05.01 e della normativa di riferimento.

La Regione Puglia, soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 4 del succitato decreto della procedura di accreditamento, in relazione all'offerta formativa programmata e realizzata sul territorio, istituisce l'elenco regionale degli organismi che dispongono di una o più sedi operative accreditate, allocate sul territorio regionale pugliese.

La Regione Puglia, per l'attuazione delle azioni previste dalla programmazione regionale e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, si avvarrà esclusivamente di organismi iscritti nell'elenco regionale.

L'inclusione nell'elenco regionale costituisce condizione necessaria per proporre e realizzare interventi di formazione professionale; essa può essere sospesa o revocata in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore Formazione Professionale della Regione Puglia, sulla base dei criteri e delle procedure definite dal presente regolamento nonché sulla base anche delle segnalazioni delle Province ed a seguito di apposito avviso pubblico, da emanare periodicamente.

Obiettivo primario del sistema di accreditamento è migliorare l'efficacia della formazione professionale rispetto al mercato del lavoro.

In sintesi, il modello di accreditamento persegue le seguenti opportunità strategiche:

- definizione di standard minimi di riferimento per il sistema formativo;
- induzione di processi di miglioramento nel sistema formativo;
- selezione, nell'accesso a fondi pubblici, attraverso garanzie preventivamente offerte ed accertate;
- semplificazione, razionalizzazione e sviluppo dei processi amministrativi e gestionali;
- rafforzamento di vincoli sistemici nell'intero processo formativo.

2. DESTINATARI

In applicazione dell'art. 24 della L.R. 7 agosto 2002 n. 15, sono tenuti all'accreditamento delle proprie sedi operative, gli organismi, pubblici e privati, che in conformità alla normativa regionale in vigore, intendono organizzare ed erogare attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento delle sedi operative:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte dell'amministrazione regionale.

Rientrano nel regime di accreditamento anche gli organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata (cosiddetti corsi liberi), secondo standard riferiti al possesso di requisiti parzialmente differenziati rispetto a quelli previsti per le attività finanziate con fondi pubblici.

Le sedi operative, per essere accreditate secondo gli standard predefiniti indicati nel presente regolamento, devono possedere specifici requisiti economico-finanziari e di organizzazione, disporre di determinate risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale.

Per **sede operativa** si intende un'organizzazione strutturata ed autosufficiente di beni, professionalità e servizi, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, in grado di erogare concretamente azioni formative, ed alla quale facciano capo, in modo continuativo e verificabile, tutte le funzioni di governo, di processo e di prodotto dei servizi erogati.

Sono considerate parte integrante della sede operativa anche tutte le strumentazioni e le strutture (aule e laboratori) necessarie per lo svolgimento di attività formative, che possono essere anche fisicamente separate dalla sede operativa stessa.

Per lo svolgimento delle attività formative, l'organismo potrà utilizzare, oltre alle proprie sedi operative accreditate, anche aule e laboratori di sedi accreditate di altri organismi, limitatamente al medesimo ambito di accreditamento.

Le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale, svolte presso il luogo di restrizione, devono comunque fare riferimento ad una sede operativa accreditata secondo gli specifici requisiti previsti nelle schede tecniche riportate nel presente regolamento.

Nel rispetto delle varie forme organizzative, autonomamente adottate dagli organismi, l'accreditamento mette l'accento sulle garanzie offerte dalla "unità locale" presso la quale viene realizzata la formazione, e sul raccordo esplicito con il territorio per il quale tale sede operativa deve rappresentare un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo.

Il processo di accreditamento, una volta posto a regime, prevede:

a) *sedi operative esistenti, già accreditate;*

b) *sedi operative di nuova costituzione*, intese sia come sedi di organismi di nuova costituzione che come nuove sedi di organismi già operanti.

Qualora una sede operativa già esistente presenti domanda di accreditamento per un ambito/macrotipologia di attività in cui la sede in questione non ha mai operato, relativamente a quell'ambito/macrotipologia tale sede viene considerata sede di nuova costituzione.

Le Università possono presentare domanda di accreditamento considerando quali sedi operative i singoli dipartimenti.

3. AMBITI

Il sistema di accreditamento della Regione Puglia utilizza la scelta operata dal D.M. 25.05.01, distinguendo i seguenti macroambiti di intervento:

- orientamento;
- formazione.

Per attività di formazione si intendono, in particolare, gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, formazione dei formatori, ecc., realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in aula, in alternanza o a distanza.

L'accreditamento per le attività di **formazione** professionale viene rilasciato in relazione a quattro distinte macrotipologie formative:

➤ **obbligo formativo;**

➤ **formazione superiore;**

➤ **formazione continua;**

➤ **formazione nell'area dello svantaggio**

Di seguito si riportano le specificazioni delle varie filiere per ciascuna macrotipologia:

a) **obbligo formativo:** percorsi previsti dalla legge 144/99, art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;

b) **formazione superiore:** interventi formativi, corsuali od individualizzati, post-qualifica, post-diploma e post-laurea; rientrano in tali interventi anche i percorsi IFTS previsti dalla legge 144/99, art.69, l'alta formazione relativa agli interventi all'interno di cicli universitari;

c) **formazione continua:** interventi formativi, corsuali o individualizzati, destinati a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

d) **formazione nell'area dello svantaggio:** interventi formativi, corsuali o individualizzati destinati a: tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, nomadi, prostitute ed ex prostitute, ristretti ed ex ristretti, persone positive HIV, disabili in età non scolare, portatori di handicap, minori ad alto rischio, persone invalide e malati mentali.

L'accreditamento per le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale viene rilasciato all'interno delle macrotipologie interessate, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti.

Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.

L'accreditamento ottenuto per le attività di formazione ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 10% del costo complessivo del progetto nel cui ambito esse si svolgono.

Diversamente l'organismo dovrà avvalersi di sedi operative accreditate per l'orientamento.

L'accreditamento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici, in un determinato ambito, ha validità automaticamente anche come accreditamento per realizzare attività autonomamente finan-

ziate nello stesso ambito, a condizione che le stesse siano nettamente distinte e separate, dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile.

La realizzazione delle azioni formative può essere attuata attraverso due macromodalità:

- *formazione corsuale*: intervento finalizzato all'acquisizione di competenze professionali da parte di un gruppo omogeneo di utenti, mediante sistemi di formazione in presenza, alternati a stage aziendali, sulla base di progettazione e pianificazione predefinite;
- *formazione individualizzata*: intervento finalizzato all'acquisizione di competenze professionali mediante partecipazione individuale, con utilizzazione di "bonus" finanziari, fruizione di congedi lavorativi, tutoring sul lavoro (individualmente o a piccoli gruppi), utilizzazione di FAD con materiale cartaceo e/o multimediale.

4. REQUISITI E CRITERI

Ai fini dell'accreditamento la sede operativa deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- a1) **capacità gestionale**: coerenza giuridica dell'organismo rispetto alla legislazione regionale ed adeguatezza organizzativa in termini di funzioni e di risorse umane rispetto alle attività formative;
- a2) **capacità logistica**: corrispondenza funzionale e normativa degli spazi e delle attrezzature per lo sviluppo delle attività formative;
- b) **situazione economica**: verifica della affidabilità economica-finanziaria, sia dell'organismo che degli amministratori;
- c) **competenze professionali**: disponibilità di risorse professionali, di cui la sede operativa si avvale, in possesso di competenze accertabili per le funzioni di sistema e per la qualità dei processi di apprendimento/insegnamento;
- d) **livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate**: adozione di un sistema di procedure formalizzate per lo sviluppo ed il controllo dell'attività, ai fini della verifica della efficacia ed efficienza realizzativa;
- e) **interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio**:

rispondenza a criteri di efficacia formativa, professionalizzante, occupazionale e sociale.

Tali requisiti, di carattere "generale", assumono contenuti diversi in rapporto agli ambiti di intervento, e si articolano in una serie di requisiti "specifici", individuati in schede tecniche strutturate in maniera distinta rispetto ai singoli requisiti.

La verifica della sussistenza di tali requisiti presuppone l'impianto di un adeguato sistema di valutazione. La Regione Puglia prendendo come base il DM 166/01, ha proceduto alla definizione di metodi, strumenti e procedure, in un'ottica di strategia complessiva regionale del sistema di accreditamento, in relazione al più generale processo di riforma della formazione professionale.

Il sistema valutativo si articola nella *verifica della sussistenza* di:

- *requisiti specifici*: criteri cui le sedi degli organismi devono rispondere;
- *indicatori* (individuati per ciascun requisito): fenomeni da porre sotto osservazione per verificare la corrispondenza della sede al criterio;
- *parametri* (riferiti a ciascun indicatore): caratteristiche qualitative o quantitative dei fenomeni posti sotto controllo.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, tutte le sedi operative sono da ritenersi come sedi di nuova costituzione rispetto solo alla rilevazione dei risultati di efficacia delle attività realizzate, che quindi non vanno documentati. La fase a regime è da considerarsi quella immediatamente successiva al primo biennio di applicazione del sistema regionale di accreditamento.

L'applicazione dei requisiti relativi al criterio c "competenze professionali", eccezion fatta per le competenze manageriali, viene rinviata in attesa dell'adozione della definizione degli standard minimi di competenze professionali, relative alle funzioni di docenza, tutoraggio, analisi e valutazione.

5. PROCEDURE

L'organismo di formazione interessato ad accreditare la/e propria/e sede/i operativa/e, è invitato a presentare richiesta di accreditamento in bollo, secondo tempi e modalità indicati in apposito avviso pubblico, alla cui approvazione si provve-

derà con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale.

Poiché il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti che vogliono candidarsi per la gestione di attività di formazione professionale, non precludendo quindi la possibilità di ingresso nel sistema regionale, nel tempo ad organismi in possesso dei requisiti previsti, l'amministrazione regionale procederà, a scadenze prefissate, ad un esame periodico delle richieste avanzate dai soggetti che intendono accreditare proprie sedi operative formative.

La Regione Puglia prevede di procedere a tale esame con avviso pubblico biennale.

In fase di prima applicazione del presente regolamento si procederà con un avviso contenente due differenziati termini di scadenza, al fine di agevolare, anche progressivamente, l'adeguamento alle condizioni previste dal sistema di accreditamento.

La Regione Puglia controlla il possesso dei requisiti secondo modalità diversificate in relazione alla natura dei requisiti da accertare.

Le fasi della verifica comprendono:

- a) la verifica documentale, anche attraverso autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta;
- b) l'audit in loco, a campione, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta.

Le visite di audit, da parte della Regione, si svolgeranno presso le sedi operative delle quali si è richiesto l'accredimento, subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria documentale svolta dagli uffici regionali.

La procedura di scelta a campione delle sedi su cui condurre l'audit in loco sarà effettuata secondo criteri definiti in modo trasparente e verificabili, a cura dell'apposito servizio assessorile.

La Regione Puglia si riserva comunque la facoltà di disporre audit in loco dovunque, quando lo ritenga.

A conclusione della visita di audit verrà predisposto un report, che sarà controfirmato in segno di notifica dal responsabile della sede.

Considerato che la procedura di accreditamento prevede la presentazione di una domanda con la

quale l'organismo fornisce una vasta gamma di informazioni in ordine all'esistenza ed alle caratteristiche delle strutture, alle relazioni sul territorio, al personale ed ai risultati pregressi, dichiarando la veridicità di tutte le informazioni presentate, e che la domanda di accreditamento è pertanto anche basata sull'autodichiarazione, in applicazione della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) la Regione si riserva la facoltà di effettuare a campione verifiche, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

A seguito di esito positivo delle verifiche effettuate, viene rilasciato l'accredimento della sede operativa, per una durata di due anni.

La Regione verificherà annualmente il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accredimento, mediante acquisizione di autocertificazione a tal fine rilasciata dal rappresentante legale dell'organismo, fatta salva comunque la facoltà di controllo della veridicità della dichiarazione.

Gli organismi di nuova costituzione, nati per fusione di organismi che hanno usufruito negli ultimi 2 anni di finanziamenti pubblici, possono dimostrare i criteri relativi alle relazioni con il territorio ed ai livelli di efficacia ed efficienza riferendosi a quelli maturati dalle sedi accreditate degli organismi che hanno costituito il nuovo ente.

In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data della pubblicazione dell'elenco delle sedi accreditate nel B.U.R. Puglia a quella del successivo avviso pubblico di accreditamento, gli organismi accreditati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, delle eventuali modifiche intervenute rispetto ai requisiti prescritti.

La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accredimento.

Alle strutture cui appartengono le sedi che non otterranno il rilascio dell'accredimento, devono essere comunicate le motivazioni di non conformità ai requisiti richiesti.

Le sedi operative accreditate per la formazione, con la specificazione della tipologia di accreditamento, vengono inserite in un apposito elenco regionale, approvato dalla Giunta Regionale e dalla stessa aggiornato ai sensi del comma 2, art. 44, della L.R. n. 13/2000.

Detto elenco, articolato in due sezioni, una relativa alle sedi di organismi che intendono accedere a finanziamenti pubblici, e l'altro relativo alle sedi di organismi che organizzano corsi autonomamente finanziati, conterrà:

- ✓ la denominazione e la natura giuridica dell'organismo, con l'indicazione della sede legale, della/e sede/i operativa/e accreditata/e e della relativa ubicazione;
- ✓ l'indicazione della macrotipologia formativa, per ciascuna sede operativa accreditata.

L'esame della documentazione e delle evidenze oggettive avverrà nel pieno rispetto dei diritti di privacy della struttura oggetto di accreditamento.

L'accREDITAMENTO avrà validità a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'elenco.

Gli organismi, le cui sedi sono state accreditate, sono tenuti:

- ✓ al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di formazione professionale;
- ✓ all'accettazione dei controlli della Regione Puglia;
- ✓ al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali, nonché all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e

di assicurazioni sociali obbligatorie; per gli organismi che richiedono l'accREDITAMENTO per svolgere l'attività dell'obbligo formativo, all'impegno dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.M. 25.05.01;

- ✓ al rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale, in materia di sicurezza ed in materia di lavoro dei disabili.

Per quanto riguarda le sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni, la Regione Puglia controllerà il possesso dei requisiti riguardanti i criteri **d)** "livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate" ed **e)** "interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio", sulla base della documentazione di qualità (manuale, procedure ed altri documenti di registrazione della qualità) che la sede dovrà fornire.

La certificazione, per consentire l'iter innanzi descritto, deve essere rilasciata da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA), accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 novembre 2003

RAFFAELE FITTO



REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA SEDE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE

SCHEDE TECNICHE

- ***MACROTIPOLOGIA: "obbligo formativo"***
- ***MACROTIPOLOGIA: "formazione superiore"***
- ***MACROTIPOLOGIA: "formazione continua"***
- ***MACROTIPOLOGIA: "formazione nell'area dello svantaggio"***

A1. CAPACITA' GESTIONALE

A1. CAPACITA' GESTIONALE				
	Requisiti Specifici	Parametri	Indicatori	Note
A 1.1	Configurazione giuridica	Coerenza dei fini statutari con la legislazione regionale Coerenza della natura giuridica con la legislazione regionale	Presenza dei requisiti previsti dall'art. 23 della L.R. 15/2002 e da normative specifiche.	
A 1.2	Assetto organizzativo	Ripartizione dei ruoli e delle funzioni all'interno dell'organismo	La sede operativa deve disporre di un organigramma che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti all'interno della struttura. Disponibilità cioè di un organico di personale docente ed amministrativo conforme allo standard dell'attività formativa da gestire, da documentare attraverso un elenco di personale dipendente già in carico o attraverso curricula di esperti esterni o di personale da assumere successivamente. Tra il personale dovrà essere garantita la presenza di figure, con adeguata competenza e qualificazione, di coordinatore didattico, di tutor, di valutatore di processi formativi, di progettista di formazione, di animatore di stage e di forme di alternanza formazione/lavoro. Disponibilità di un organico di personale qualificato per le funzioni affidate alla sede di coordinamento, per i soggetti con organizzazione centralizzata della gestione amministrativa, contabile e didattica.	Per quanto riguarda le attività formative destinate all'area dello svantaggio deve essere prevista la presenza di una équipe di sostegno socio-psico-medico-pedagogico. Per quanto riguarda le sedi operative di istituti scolastici o Università va indicato l'organigramma da utilizzare per le attività formative che la sede intende realizzare.
A 1.3	Competenze gestionali	Funzione "direzione e coordinamento della sede operativa" Funzione "gestione economico amministrativa"	<ul style="list-style-type: none"> • Coerenza con il CCNL di riferimento. • Almeno 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione professionale o delle politiche attive del lavoro. • Coerenza con il CCNL di riferimento. • Almeno 2 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche. 	Per quanto riguarda le sedi operative di istituti scolastici o Università va specificata la funzione interna di responsabile della direzione e del coordinamento della sede operativa, ai fini della realizzazione delle attività formative. Per quanto riguarda le sedi operative di istituti scolastici o Università va specificata la funzione interna di responsabile della gestione economico-amministrativa della sede operativa, ai fini della realizzazione delle attività formative.

A2. CAPACITA' LOGISTICHE

A2. CAPACITA' LOGISTICHE			
Requisiti Specifici	Parametri	Indicatori	Note
A 2.1 Adeguatezza complessiva dei locali della sede operativa	<p>Rispetto della normativa vigente in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igiene e sanità • accessibilità • sicurezza sul lavoro • prevenzione incendi • antinfortunistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione sulla valutazione dei rischi e piano di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; • Certificato igienico - sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente; • Certificato prevenzione incendi; • Verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti. 	<p>Per le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure private o limitative della libertà personale, il riconoscimento della idoneità dei locali interni all'istituto di pena, da adibire alla formazione, concessi in disponibilità d'uso alla sede operativa che richiede l'accreditamento, avverrà sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal direttore dell'istituto di prevenzione e pena che attesti sia la rispondenza dei locali stessi all'uso cui sono destinati che il rispetto delle prescrizioni della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e Regolamento approvato con D.M. n. 338/97).</p> <p>Per le sedi operative di istituti scolastici o Università il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità, accessibilità, sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi ed antinfortunistica, avverrà sulla base di una dichiarazione sottoscritta dalla competente autorità scolastica o universitaria.</p>
	<p>Adeguatezza del numero e della tipologia dei locali, anche in riferimento all'assetto organizzativo dichiarato</p> <p>Disponibilità garantita e stabile nel tempo di una o più aule attrezzate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planimetria generale della sede • Copia del titolo di possesso • Dichiarazione di assenza di barriere architettoniche <p>Planimetria di ogni singola aula, laboratorio o/e reparto, con indicazione di arredi, attrezzature e macchine in dotazione, da cui risulti il rispetto dello spazio minimo prescritto, per ciascun allievo, dalla vigente normativa.</p>	<p>Le sedi operative di istituti scolastici o di Università, sono escluse dall'obbligo della presentazione della copia del titolo di possesso.</p>

A2. CAPACITA' LOGISTICHE				
Requisiti Specifici	Parametri	Indicatori	Note	
A 2.2 Adeguatezza e congruità tecnologica	Disponibilità garantita e stabile nel tempo di laboratori, con relativa strumentazione, specifica per gli indirizzi formativi nei quali la sede intende operare	Attrezzature e strumentazione coerenti con l'assetto tecnologico del sistema produttivo locale di settore, in riferimento all'indirizzo formativo da attivare (una postazione completa di lavoro per ogni allievo): elenco dettagliato delle macchine, arredi ed attrezzature e trasmissione del relativo titolo di possesso.	Per le attività formative nell'area dello svantaggio le attrezzature devono essere munite dei dispositivi tecnici adeguati allo specifico svantaggio.	
	Disponibilità garantita e stabile nel tempo di attrezzature informatiche	Laboratorio informatico attrezzato, composto da computer e stampanti, collegati in rete, dalle strumentazioni di supporto necessarie e dal collegamento Internet (una postazione di lavoro per ogni allievo e una stampante ogni cinque allievi): elenco dettagliato delle macchine, arredi ed attrezzature e trasmissione del relativo titolo di possesso.	Per le attività formative nell'area dello svantaggio le attrezzature devono essere munite dei dispositivi tecnici adeguati allo specifico svantaggio. Requisito non richiesto per le sedi operative in cui non si svolgono corsi di informatica o non vi è insegnamento di informatica.	
	Disponibilità garantita e stabile nel tempo di attrezzature e strumenti didattici ed informatici ad uso collettivo	Possesso di: <ul style="list-style-type: none"> • lavagna o lavagna a fogli mobili (per ogni aula); • lavagna luminosa (per ogni aula); • attrezzatura di proiezione e/o di video proiezione da PC (per ogni sede operativa); • rete locale per gli uffici, predisposta a collegamento Internet (per ogni sede operativa). 	Per le attività formative nell'area dello svantaggio le attrezzature devono essere munite dei dispositivi tecnici necessari per lo specifico svantaggio.	

B. SITUAZIONE ECONOMICA

B. SITUAZIONE ECONOMICA				
	Requisiti Specifici	Parametri	Indicatori	Note
B 1	Affidabilità economico finanziaria generale	Affidabilità economico-finanziaria generale dell'organismo	Relazione delle attività svolte negli ultimi due anni e dati riepilogativi di bilancio relative alle medesime annualità. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'organismo non si trova in stato di liquidazione, ovvero non è sottoposto a procedura concorsuale	Requisito non applicabile agli enti pubblici ed alle sedi di organismi di nuova costituzione.
B 2	Affidabilità patrimoniale e finanziaria	Situazione patrimoniale e finanziaria dell'organismo	Idonee attestazioni di referenze rilasciate da banche o da altri istituti con i quali gli organismi intrattengono rapporti finanziari. Piani di risanamento o idonea documentazione attestante accordi raggiunti con gli istituti di credito, nell'ipotesi di situazioni di bilancio e di patrimonio che presentino passività o sofferenze	Requisito non applicabile agli enti pubblici ed alle sedi di organismi di nuova costituzione.
B 3	Affidabilità economico finanziaria degli amministratori dell'organismo	Integrità e correttezza personali	Autocertificazione degli amministratori attestante l'assenza di condanne, con sentenza anche non passata in giudicato, per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale, per delitti finanziari o contro la P.A.	Requisito non applicabile agli enti pubblici.

C. COMPETENZE PROFESSIONALI

L'applicazione dei requisiti relativi alle competenze professionali, eccezion fatta per le competenze della funzione "direzione e coordinamento della sede operativa" e della funzione "gestione economico - amministrativa", viene rinviata, in attesa della definizione degli standard minimi di competenze professionali, per le funzioni di docenza, tutoraggio, analisi e valutazione.

D1. EFFICACIA

D1. EFFICACIA (*)				
	Requisiti Specifici	Parametri	Indicatori	Note
a)	Livello di attuazione	Ore allievo rendicontate / ore allievo approvate	<ul style="list-style-type: none"> • Scostamento non superiore al 20% per la macrotipologia "obbligo formativo"; • Scostamento non superiore al 25% per la macrotipologia "formazione superiore" e "formazione continua"; • Scostamento non superiore al 30% per la macrotipologia "formazione nell'area dello svantaggio". 	Requisito non applicabile alle attività formative rivolte a persone sottoposte a misure private o limitative della libertà personale.
b)	Livello di abbandono	Allievi frequentanti alla metà delle ore programmate / allievi iscritti	Scostamento non superiore a 30%	Requisito non applicabile alle attività formative rivolte a persone sottoposte a misure private o limitative della libertà personale.
c)	Livello di successo formativo	Allievi qualificati (non occupati) / allievi frequentanti al 75% delle ore programmate	<ul style="list-style-type: none"> • Scostamento non superiore al 30% per le macrotipologie "obbligo formativo" e formazione "nell'area dello svantaggio"; • Scostamento non superiore al 20% per la macrotipologia "formazione superiore". 	Requisito non applicabile sia alle attività formative rivolte a persone sottoposte a misure private o limitative della libertà personale che alla formazione per apprendisti.
		Allievi qualificati (occupati) / allievi frequentanti al 75% delle ore programmate	Scostamento non superiore al 20%	Requisito applicabile alla sola macrotipologia "formazione continua"
d)	Livello di occupazione o rientri nel sistema scolastico	Allievi occupati o reinseriti nella scuola / allievi qualificati	Scostamento da determinarsi in relazione ai tassi d'ingresso nella vita attiva della Regione Puglia	Requisito non applicabile alle attività formative rivolte a persone sottoposte a misure private o limitative della libertà personale, all'area dello svantaggio ed alla formazione per apprendisti. Per la macrotipologia "formazione continua", requisito da applicare solo alla formazione per non occupati.
e)	Livello di soddisfazione	Valutazione positiva espressa da utenti/operatori/destinatari finali	Valutazione positiva non inferiore a 60%, da parte di ciascuna delle componenti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • allievi formati • docenti / tutor impegnati nell'intervento formativo • aziende 	Per la componente "aziende", indicatore applicabile solo per la macrotipologia "formazione continua" e per la macrotipologia "obbligo formativo", applicabile solo per la formazione per apprendisti.

(*) Requisito da non documentare in fase di prima applicazione del sistema di accreditamento

D2. EFFICIENZA

D2. EFFICIENZA				
	Requisiti Specifici	Parametri	Indicatori	Note
a)	Livello di spesa	Importi rendicontati / importi approvati	Scostamento non superiore al 20%	
b)	Costo allievo	Importo rendicontato / numero allievi frequentanti al primo quarto delle ore programmate	Scostamento non superiore al 10% rispetto al valore calcolato sulla base dell'importo preventivato	
c)	Costo allievo formato (per allievi non occupati)	Importo rendicontato / numero allievi formati	Scostamento non superiore al 20% rispetto al valore calcolato sulla base dell'importo preventivato	
d)	Costo allievo formato (per allievi occupati)	Importo rendicontato / numero allievi formati	Scostamento non superiore al 10% rispetto al costo allievo preventivato	Requisito applicabile solo per la macrotipologia "formazione continua", con esclusione delle attività per non occupati.

E. SISTEMA DI RELAZIONI

E. SISTEMA DI RELAZIONI			
Requisiti Specifici	Parametri	Indicatori	Note
E 1 Relazioni con il sistema istituzionale e sociale locale	Frequenza e tipologia di rapporti con soggetti istituzionali (servizi per l'impiego, province, comuni, comunità montane, servizi socio-sanitari etc) e sociali (associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, associazioni socio-culturali no-profit, etc), per analisi del fabbisogno territoriale e settoriale.	Documentazione attestante: <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza ed il contenuto di rapporti con le tipologie di soggetti indicate; • adesione a partenariati formalmente attivati con le tipologie di soggetti indicate; • costituzione/adesione ad organismi misti; • progetti realizzati in partenariato come capofila o come partner; • partecipazione non occasionale a sedi istituzionali di confronto su tematiche della formazione; • protocolli d'intesa, accordi formalizzati. 	Requisito non applicabile alle sedi di organismi di nuova costituzione
E 2 Relazioni con il sistema produttivo	Aziende disponibili a stage	Documentazione attestante, nei corsi realizzati, l'effettuazione di periodi di stages, proporzionali alla durata dell'intervento formativo, per tutti gli allievi delle macrotipologie "obbligo formativo", "formazione superiore" e "formazione nell'area dello svantaggio". Archivio di aziende disponibili ad ospitare stages, significativo a livello regionale, sia qualitativamente che quantitativamente, rapportato ai settori produttivi pertinenti con gli indirizzi di formazione (dati identificativi dell'azienda, settore economico prevalente, tematiche della collaborazione, tipo di formalizzazione della collaborazione).	Requisito non applicabile alle attività relative alla formazione per apprendisti, ad attività formative rivolte a persone sottoposte a misure private o limitative della libertà personale e alle sedi di organismi di nuova costituzione. Requisito non applicabile alle attività relative alla formazione per apprendisti, ad attività formative rivolte a persone sottoposte a misure private o limitative della libertà personale.
	Aziende partners di formazione	Elenco delle aziende (medio-piccole e/o grandi, secondo la definizione comunitaria) che hanno commissionato o che sono disponibili a commissionare all'organismo di formazione interventi formativi per le proprie necessità.	Requisito applicabile solo per la macrotipologia "formazione continua", esclusa quella per non occupati, e per le attività finalizzate nell'ambito di macrotipologie.

E. SISTEMA DI RELAZIONI				
	Requisiti Specifici	Parametri	Indicatori	Note
E 3	Relazioni con il sistema scolastico ed universitario	Frequenza e tipologia di rapporti istituzionali con soggetti del mondo della Scuola e dell'Università	<p>Documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adesione a partenariati formalmente attivati con soggetti della scuola e dell'Università • costituzione o adesione ad organismi misti cui partecipino anche soggetti della scuola e dell'Università • progetti realizzati in partenariato come capofila o come partner • protocolli d'intesa o accordi formalizzati di collaborazione 	<p>Requisito non applicabile, alle sedi di organismi di nuova costituzione e alle sedi operative delle Università.</p> <p>Non vanno considerati i rapporti finalizzati alla sola concessione di eventuale nulla-osta a docenti per lo svolgimento di attività formative al di fuori della propria istituzione, così come quelli esclusivamente finalizzati ad aspetti logistici (utilizzo di aule, strumentazione etc.).</p>
E 4	Relazioni con famiglie allievi	Frequenza e tipologia di rapporti	<p>Documentazione attestante l'attività di incontro con le famiglie nei progetti realizzati nei due anni precedenti alla domanda di accreditamento.</p>	<p>Requisito non applicabile agli organismi che erogano formazione superiore e formazione continua e a sedi di organismi di nuova costituzione.</p>

NOTE

Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - In attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

NOTE alle "Finalità ed obiettivi"

Il D.M. 25 maggio 2001 recante "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative" è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.

Si riporta l'art. 4

I soggetti responsabili dell'accREDITAMENTO.

1. *Responsabili delle procedure di accREDITAMENTO sono le Regioni relativamente all'offerta formativa programmata sul proprio territorio.*

2. *Tali Amministrazioni, per realizzare l'istruttoria, l'auditing in loco e i relativi controlli, possono ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite l'indipendenza o «terzietà» rispetto agli organismi da accREDITARE e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.*

Nota a "destinatari"

La L.R. 7 Agosto 2002, n. 15 "Riforma delle formazioni professionali" è pubblicata nel Bollettino Regionale n. 104 del 09/08/2002.

Si riporta l'art. 24

(AccREDITAMENTO delle strutture formative)

1. *I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accREDITAMENTO delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITAMENTO i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale.*

2. *L'accREDITAMENTO costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.*

3. *Alla concessione, sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.*

Nota "ambiti"

La L. 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" è pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

Si riporta l'art. 68, comma 1, lett. b) e c), e l'art. 69

68. Obbligo di frequenza di attività formative.

1. *Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:*

a) *OMISSIS*

b) *nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;*

c) *nell'esercizio dell'apprendistato.*

OMISSIS

69. Istruzione e formazione tecnica superiore.

1. *Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinato i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

2. *Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 186, e imprese e loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.*

3. *La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.*

4. *Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo del Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle*

relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi ad esse costituiti è valida in ambito nazionale.

Note a "procedure"

La L.R. 25 settembre 2000, n. 13 recane "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006" è pubblicata sul BUR n. 115 Suppl. del 26/09/00).

Si riporta l'art. 44

(Adeguamento del sistema della formazione professionale regionale)

1. La Regione completerà il Processo di accreditamento delle sedi operative delle strutture formative entro il 30 giugno 2003. Dopo tale data solo le strutture operative accreditate potranno realizzare attività di formazione professionale.

2. Le strutture accreditate saranno inserite in apposito Albo approvato dalla Giunta regionale e dalla stessa aggiornato con la periodicità definita nelle direttive di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale emanerà specifiche direttive contenenti gli standard minimi, le procedure e i tempi per l'accREDITAMENTO delle strutture operative di formazione professionale.

4. Nel periodo transitorio potranno concorrere alla realizzazione delle attività di formazione professionale le strutture forma-

tive che avranno dichiarato formalmente, secondo le indicazioni delle direttive di cui al comma 3, di aver avviato le procedure per l'accREDITAMENTO.

Si riporta l'art. 11 del D.M. 25.05.2001

11. Periodo transitorio e accREDITAMENTO provvisorio per sedi di recente costituzione.

1. L'accREDITAMENTO costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi d'orientamento e di formazione a far data dal 1° luglio 2003. Da tale data l'accREDITAMENTO viene concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi operative in cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.

2. Entro il 30 giugno 2002 le sedi formative che hanno già operato dovranno essere accreditate relativamente ai criteri a) b) d) ed e) di cui al comma 1, dell'art. 6; le sedi di nuova costituzione relativamente ai criteri a) e b). Entro il 30 giugno 2003 le sedi dovranno essere accreditate relativamente ai criteri c) e a1).

3. A regime, per le sedi operative di recente costituzione che non possono disporre dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1), dell'art. 6, le Regioni, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai criteri a), b) e c) del medesimo comma, rilasciano un accREDITAMENTO provvisorio per la durata di due anni, durante il quale attiveranno una verifica dei livelli di efficacia ed efficienza e del sistema di relazioni.

REGOLAMENTO REGIONALE 17 Novembre 2003 N. 17

“Regolamento per le Prescrizioni ed il Monitoraggio in materia di Assistenza Sanitaria”, in applicazione dell’Art. 15-decies del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni, del co. 4 dell’Art.1 della L.425/96 e della L.405/01”

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le linee di programmazione definite dal Piano Sanitario Regionale 2002-2004 di cui alla DGR n.2087 del 27/12/2001, che ha predisposto un atto di indirizzo e coordinamento di prime misure uniformi, su tutto il territorio regionale, in materia di formazione, informazione ed appropriata prescrizione delle prestazioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1661 del 04/11/2003 con la quale si approva il Regolamento per le prescrizioni ed il monitoraggio in materia di assistenza sanitaria, in applicazione dell’art.15-decies del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, del co.4 dell’art.1 della L.425/96 e della L.425/01.

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ *emanazione dei regolamenti regionali*.

EMANA

il seguente Regolamento:

Premessa

Scopo del presente atto di indirizzo e coordinamento è la definizione di linee guida e di prime misure uniformi in materia di formazione, informazione ed appropriata prescrizione delle prestazioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospeda-

liere finalizzate all’integrazione comprensoriale dell’assistenza sanitaria in esecuzione della DGR 15 Luglio 1999, n.1003 e delle linee di programmazione definite dal Piano Sanitario 2002-2004 di cui alla DGR 27 Dicembre 2001 n. 2087.

Formazione ed Informazione

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di salute e di appropriatezza delle prestazioni, le Aziende Ospedaliere, gli Enti Ecclesiastici Ospedalieri, gli IRCCS pubblici e privati e le Aziende USL, anche d’intesa tra di loro, curano la formazione e l’informazione del personale medico e specialistico dipendente e convenzionato sulla base di specifici programmi di rilevanza regionale approvati dalla Giunta, con particolare riguardo al corretto utilizzo del ricettario unico regionale.

In particolare in materia di assistenza farmaceutica, le Aziende Ospedaliere, gli Enti Ecclesiastici Ospedalieri, gli IRCCS pubblici e privati e le Aziende USL curano la formazione e l’informazione del personale medico e specialistico dipendente e convenzionato, anche mediante l’invio o la pubblicazione nei siti internet delle stesse, di indicazioni alle quali i medici devono attenersi con particolare riguardo ai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco circa le limitazioni della prescrivibilità del farmaco a carico del SSR, in applicazione dell’ Art. 31 della L. 833/78 e del co.4 dell’ Art. 1 della L. 425/96.

L’ Area farmaceutica delle Aziende USL, le strutture di farmacia delle Aziende Ospedaliere, degli Enti ed Istituti Ospedalieri pubblici e privati, partecipano attivamente alla definizione e alla attuazione dei programmi formativi aziendali inerenti l’uso del farmaco, predispongono materiale conoscitivo ed informativo, collaborano con le OO.SS. mediche ai fini della formazione.

L’ Area Farmaceutica collabora con l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico per il sostegno delle campagne di informazione ed educazione sanitaria dei Cittadini per un uso più consapevole dei farmaci, anche con il concorso delle Scuole e delle farmacie

territoriali pubbliche e private, di concerto con i competenti Organi Professionali.

Le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici devono destinare specifiche risorse per la formazione del personale sanitario.

Attuazione della Programmazione Regionale

In quanto atto di coordinamento, il documento costituisce strumento di attuazione della programmazione regionale in materia di appropriatezza della prestazione sanitaria, come tale assume natura regolamentare e di indirizzo nei confronti di tutti i Soggetti interessati. I principi desumibili dal presente atto si applicano per analogia a tutti i casi qui non previsti, salve specifiche disposizioni di legge o regolamentari dell'Esecutivo Regionale.

La mancata esecuzione da parte delle Aziende e degli Istituti Sanitari pubblici delle funzioni di monitoraggio nei termini previsti, dà luogo da parte della Regione nei confronti degli stessi alle ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale in materia di debito informativo.

Per il miglioramento del servizio ai cittadini, al fine di garantire la prescrizione farmaceutica per urgenza terapeutica e alla dimissione ospedaliera, i Medici delle unità operative ospedaliere di Accettazione e/o Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere pubbliche e private, devono essere dotati del ricettario unico regionale.

I medici dipendenti e gli specialisti ambulatoriali interni, nel caso di visita specialistica richiesta dal medico curante, al fine di prescrivere direttamente eventuali indagini specialistiche necessarie per rispondere al quesito diagnostico posto, devono essere dotati del ricettario unico regionale specificatamente contrassegnato, che non può essere utilizzato, in alcun modo, per la prescrizione farmaceutica.

Tale indicazione assume particolare valenza per il follow up dei pazienti affetti da patologia neoplastica.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni

regionali sull'appropriato utilizzo del ricettario unico regionale, gli oneri derivanti dalla non corretta prescrizione devono essere posti a carico del medico prescrittore dipendente o specialista convenzionato interno.

Le Aziende Ospedaliere, gli Enti Ecclesiastici e gli IRCCS pubblici e privati di cui sopra, devono richiedere alla Azienda USL territorialmente competente i ricettari del SSR.

Le Aziende Ospedaliere e gli Istituti Pubblici e privati destinatari dei ricettari, prima di distribuire gli stessi, devono provvedere, nello spazio "Timbro e Firma del Medico" ad apporre specifico timbro che contenga le seguenti informazioni:

- (a) Denominazione Istituto/Azienda Sanitaria
- (b) Cod. Istituto (ad es. "Policlinico, cod. 160-907)
- (c) Cod. Identificativo Individuale del Soggetto Prescrittore (non è ammesso il solo riferimento alla Unità Operativa di appartenenza).

Analogamente a quanto previsto per i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta, il codice identificativo del "soggetto prescrittore" deve essere compatibile con i formati previsti dai tracciati di rilevazione delle prestazioni sanitarie adottati dal SISR.

I Medici di continuità assistenziale, rispetto ai quali vanno adottate modalità identificative analoghe a quelle innanzi indicate, devono limitare la loro attività prescrittiva esclusivamente per assicurare una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore alle 48 - 72 ore.

I Medici di continuità assistenziale non possono trascrivere sul ricettario del SSR prescrizioni effettuate da altri medici. Resta ferma l'autonomia del medico di continuità assistenziale di condividere, e quindi trascrivere, le prescrizioni delle sole terapie d'urgenza, che vanno sempre acquisite agli atti.

Le Aziende USL devono assicurare la diffusione delle suddette disposizioni, nonché la presenza di specifica informativa agli Utenti in ogni sede di guardia medica.

Linee Guida sulle modalità prescrittive ed indirizzi per l'appropriatezza delle prestazioni

I seguenti indirizzi e linee guida di carattere generale tengono conto in particolare per i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta di quanto previsto dai relativi DPR 270/00 e DPR 272/00, nonché dalla DGR 203/02.

1. La prescrizione farmaceutica sul modulario del SSR è redatta di norma dal Medico di Medicina Generale (MMG) e dal Pediatra di Libera Scelta (PLS). I Medici ospedalieri, Universitari e gli specialisti ambulatoriali nella proposta di prescrizione farmaceutica che deve essere indirizzata al Medico di assistenza primaria, sono tenuti ad indicare esclusivamente il principio attivo e non il nome commerciale della specialità medicinale, nel rispetto delle note CUF.

Fermi i casi di urgenza (ad es., pronto soccorso ospedaliero), in caso di dimissione ospedaliera, i medici dipendenti dal SSR, dovranno richiedere al Servizio Accettazione o/e al Pronto Soccorso la trascrizione della terapia sul ricettario unico regionale in dotazione. (vedi DPR 270/00 art. 36 punto 7: "La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni, secondo le disposizioni di cui all'art. 15-decies del D.L. 502/92 e successive modificazioni).

2. All'atto della dimissione ospedaliera o del referto di consulenza specialistica, dovrà essere annotata l'erogabilità del farmaco indicato secondo le norme CUF. Si intende che tutti i medici, dipendenti o convenzionati interni, devono adeguarsi alle norme sull'appropriatezza prescrittiva. In caso di incertezza o dubbi, il quesito va posto al Direttore di Distretto o al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, che risponde sentito il Dirigente dell'Area Farmaceutica. (vedi art. 15-decies D.L. 502/92 e successive modificazioni).
3. La richiesta di prestazioni specialistiche e di diagnostica da eseguirsi entro trenta giorni dalla dimissione ospedaliera deve essere redatta

direttamente dal medico ospedaliero sul ricettario unico regionale.

4. Nel caso di visita specialistica ambulatoriale, gli approfondimenti diagnostici ritenuti necessari per la risposta al quesito del medico curante sono prescritti direttamente dal medico specialista sul ricettario unico regionale.

5. Il Medico prescrittore, nel caso di richiesta di visita specialistica o di indagine diagnostica, avrà cura di indicare sul ricettario unico il motivo della prestazione richiesta o il quesito diagnostico.

Nel caso il paziente richieda il rispetto della privacy, il quesito andrà indicato su foglio intestato e consegnato al paziente, che lo mostrerà soltanto allo specialista o diagnosta consultato. In tal caso si specificherà sulla ricetta del SSN "quesito allegato". (vedi DD.PP.RR. 270/00 art. 37 punto 2 e 272/00 art. 35 p. 2 : "La richiesta di indagine, prestazione o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 34 DPR 270/00 e art. 32 DPR 272/00").

6. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla trascrizione. (vedi DPR 270/00 art. 38 e circolare INPS n. 99 del 13.5.1996).
7. Nel caso di prescrizione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio a carico del SSR, il Medico rilascerà all'assistito, su ricettario unico, la relativa richiesta per la erogazione diretta da parte dell'Azienda USL, da realizzarsi anche mediante la rete delle farmacie territoriali pubbliche e private, in vigenza degli accordi di cui alla DGR 203/02. La prescrizione non può eccedere il fabbisogno riferito ad un anno e l'erogazione, il relativo frazionamento e/o limitazione sarà disposto dall'Azienda secondo modalità organizzative dalla stessa fis-

sate ovvero, in presenza di specifici indirizzi regionali, in esecuzione di dette disposizioni (vedi DD.PP.RR. 270/00 art. 36 e 272 art. 34).

8. E' compito del medico curante verificare la corrispondenza tra la diagnosi e le limitazioni prescrittive emanate dalla CUF e, nei casi in cui, in precedenti prescrizioni o/e in proposte di prescrizione, riscontri incongruità o prescrizioni non appropriate al quadro clinico dell'assistito, ha ovviamente titolo a modificarle o a non procedere alla prescrizione di detti farmaci.

9. Si rammenta inoltre che:

- per singola ricetta non può essere prescritto un numero di confezioni superiore a due;
- per la cura delle patologie di cui al DM 329/99 ed in favore dei soggetti con invalidità riconosciuta al 100% è consentita la prescrizione fino ad un massimo di tre pezzi per ricetta;
- la prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia;
- i medicinali pluriprescrivibili di cui all'articolo 9 della legge n. 405/2001, quali medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite cronica ed i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi possono essere prescritti fino ad un mas-

simo di sei pezzi per ricetta;

- i farmaci non a carico del SSR (classe C o classe A in caso di indicazioni non ricomprese nelle note CUF), debbono essere prescritti su ricettario personale, salvo quanto previsto dalle norme riguardanti gli invalidi di guerra.

Presso il comitato permanente regionale per la medicina generale e la pediatria di libera scelta è istituito l'Osservatorio regionale sulla appropriatezza prescrittiva, con il compito di verificare la corretta applicazione, da parte dei medici prescrittori, delle norme relative al presente regolamento.

La Regione Puglia mette a disposizione dell'osservatorio strumenti idonei (fax, indirizzo di posta elettronica) a recepire le segnalazioni dei cittadini o degli operatori sanitari inerenti a eventuali violazioni del presente regolamento.

L'Osservatorio, entro trenta giorni dalla segnalazione, invia al direttore generale territorialmente competente una comunicazione relativa alla inosservanza segnalata.

Il direttore generale a sua volta entro trenta giorni adotta gli opportuni provvedimenti e ne da comunicazione all'Osservatorio.

L'Osservatorio, sulla base del monitoraggio effettuato, formulerà, all'Assessorato alla Sanità, proposte idonee al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 novembre 2003

RAFFAELE FITTO

